

Originale



Comune di San Giacomo Vercellese

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 22/03/2021

OGGETTO:

**ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021 - CONFERMA
ALIQUOTA**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CAMANDONA Massimo - Sindaco	Sì
2. ERCOLINO Claudia - Consigliere	Sì
3. GEDDA Luigi - Consigliere	Sì
4. PANATTARO Roberto - Consigliere	Sì
5. PANSARASA Patrizio - Vice Sindaco	Sì
6. TRIANTAFYLLOU Athanassios - Consigliere	Sì
7. BOSSO Massimo - Consigliere	Sì
8. POLLO Paolo - Consigliere	Sì
9. BONA Alessandro - Consigliere	Sì
10. SPINA Jessica - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 10	
Totale Assenti: 0	

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale dott. SCAGLIA Stefano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CAMANDONA Massimo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 3 della legge 27/12/2002, n. 289, che ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato decreto legislativo 360/98, nonché le successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti al 2003;

VISTO l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27/12/2006, n. 296 che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'IRPEF;

CONSIDERATO che, le suddette modifiche prevedono che i comuni possano, con approvazione di apposito regolamento, disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF;

RILEVATO:

- che il Comune di San Giacomo Vercellese ha adottato l'addizionale comunale IRPEF con deliberazione del C.C. n. 3 in data 28/02/2000;
- che l'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone che : "i comuni con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii., possono disporre la variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002...";
- che con deliberazione del C.C. n. 2 in data 30/03/2007 era stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, approvando contestualmente l'aliquota dello 0,4% da applicare per l'anno 2007;
- che l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è stata mantenuta nella misura dello 0,4% fino all'anno 2018;
- che con deliberazione del C.C. n. 2 del 28/03/2019 l'aliquota di cui trattasi è stata stabilita nella misura dello **0,6%** e successivamente è stata confermata tale anche per l'anno 2020;
- gli Enti Locali possono diversificare il pagamento del tributo, applicando aliquote differenti a seconda del reddito senza, però, poter creare scaglioni ad hoc ma dovendo utilizzare le stesse fasce di reddito stabilite dalla legge statale per l'imposta sulle persone fisiche; in particolare, la predetta disposizione statuisce che: "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate **esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale**. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al c. 3 bis dell'art. 1 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito

complessivo";

- nell'odierna seduta del Consiglio Comunale è prevista l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e pertanto si rende necessario provvedere alla determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF;

VISTO l'art. 53, comma 16 della legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448 il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli EE.LL., è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 degli EE.LL. è stato differito al 31.03.2021;

RITENUTO di confermare per l'anno 2021 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF **nella misura dello 0,6%** (zerovirgolaseipercento) sulla base imponibile, senza previsione di alcuna esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi in merito dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di **confermare** per l'anno 2021, l'aliquota unica e fissa dell'addizionale comunale IRPEF **nella misura dello 0,6%** (zerovirgolaseipercento) sulla base imponibile, senza previsione di alcuna esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali;
- 3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360;

Ravvisata l'urgenza;

Con separata votazione e all'unanimità;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
CAMANDONA Massimo

Il Segretario Comunale
SCAGLIA Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio digitale in data 30/03/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Giacomo V.se, lì 30/03/2021

L'Icaricato Comunale
MACERAUDI Pietro Domenico

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

San Giacomo V.se, lì _____

Il Segretario Comunale